

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Contestazione dell'autenticità del testamento olografo

La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

**Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 3.9.2018, n. 21556**

...omissis...

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 214 c.p.c. e ss., art. 221 c.p.c., in relazione agli art. 163, 345 e 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

E' oggetto di censura l'affermazione della corte d'appello sulla necessità della querela di falso ai fini della contestazione dell'autenticità del testamento olografo.

Il motivo è fondato.

La questione è stata oggetto di un recente intervento delle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: "La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo" (Cass., S.U., n. 12307/2015; conf. n. 109/2017).

E' giusto rilevare che, nel caso in esame, il rimprovero di non avere proposto la querela di falso è stato mosso nei confronti di una parte che non aveva disconosciuto il testamento in via incidentale in corso di causa (Cass. n. 16777/201), ma aveva assunto l'iniziativa del processo (Cass. n. 974/2008; n. 12471/2001), chiedendo che fosse accertata "l'invalidità del testamento olografo del 5-2-07 per mancanza di autografia della de cuius sss (...)" (v. sentenza impugnata, primo periodo della motivazione).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 591 c.c., in relazione agli art. 2697 c.c. e ss., art. 2727 c.c. e omesso esame di fatti e documenti decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo investe la decisione di rigetto della domanda subordinata di annullamento per incapacità naturale della testatrice.

Esso è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

Si impone in relazione al primo motivo la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, che provvederà a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra e regolerà le spese del giudizio di cassazione.

pqm

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2018